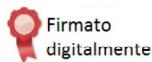


Pubblicato il 03/09/2019

N. 02140/2019 **REG.PROV.COLL.**
N. 02584/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2584 del 2018, proposto da M.C. Vini S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Valguarnera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Madonia, Tiziana Giovanna Norrito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Palermo, via M. Toselli n. 5;

per l'annullamento

- del provvedimento di reiezione della domanda di integrazione salariale, comunicato a mezzo pec in data 9 ottobre 2018, con il quale è stata rigettata la richiesta di integrazione salariale presentata dalla ricorrente in data 5 febbraio 2018 per il periodo dal 5/2/18 al 5/5/18.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2019 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 6.12.2018 e depositato il 17.12.2018, la M.C. Vini S.r.l. espone di avere trasmesso per via telematica, in data 5 febbraio 2018, domanda di integrazione salariale ordinaria (CIGO) per il periodo dal 5 febbraio 2018 al 5 maggio 2018, per n.7 lavoratori, trovandosi in una situazione di temporanea crisi di produzione per mancato reperimento di materie prime.

Afferma che la domanda era stata preceduta dall'inoltro di preventiva comunicazione alle organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative e dall'accordo sindacale, del 16.01.2018, concluso con la FAI CISL.

Con comunicazione a mezzo pec dell'11.09.2018, l'INPS chiedeva alla ricorrente la documentazione attestante l'avvenuta preventiva comunicazione nei confronti delle rappresentante sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs 148/2015.

Pertanto, con risposta del 17.09.2018, la ricorrente inoltrava all'INPS copia delle lettere di consultazione consegnate *brevi manu* alla UIL, CGIL e CISL.

Con provvedimento del 08.10.2018, l'INPS esitava negativamente la richiesta, "in quanto l'Azienda non ha informato tutte le OO.SS. provinciali maggiormente rappresentative".

La ricorrente chiedeva, dunque, il riesame del predetto provvedimento di rigetto, poiché "*per mero errore nella risposta alla stessa pec non ha allegato i file delle*

consultazioni inoltrate alle altre sigle – CGIL e UIL – che ad ogni buon fine si allegano alla presente”.

Facendo seguito alla richiesta della ricorrente, con provvedimento dell’8.11.2018, l’ente resistente confermava il rigetto della domanda, poiché l’intervenuta integrazione documentale non comprovava l’assolvimento degli oneri di preventiva informazione prescritti dall’art. 14 D.Lgs. 148/2015, giacché, motivava l’INPS, le comunicazioni per “la procedura di consultazione sindacale devono essere inviate tramite PEC o raccomandata”.

La ricorrente, dunque, impugnava il provvedimento in epigrafe, lamentando la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 D.Lgs. 148/2015. Eccesso di potere”.

In vista dell’udienza cautelare, si costituiva in giudizio l’INPS chiedendo, preliminarmente, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata notifica del gravame ad almeno uno dei lavoratori interessati dalla domanda di intervento di cassa integrazione; detti lavoratori assumerebbero la veste di controinteressati in quanto interessati al rigetto del ricorso, con conseguente diritto alle piene retribuzioni e ai pieni accrediti contributivi.

Contestava, inoltre, la fondatezza del ricorso.

Con ordinanza cautelare n. 38 del 14.01.2019, questo Tribunale, ritenendo la questione dedotta “meritevole di sollecito approfondimento nel merito”, fissava la trattazione in udienza pubblica, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 4 luglio 2019.

2. La società ricorrente impugna un provvedimento con cui è stata negata l’ammissione al beneficio della cassa integrazione, per mancata dimostrazione del requisito della comunicazione della richiesta stessa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall’INPS, per mancata notificazione del gravame ad almeno uno dei controinteressati, individuati nei lavoratori della società ricorrente, in quanto

potenzialmente lesi dall'eventuale accoglimento del ricorso (nel senso che "tutti i lavoratori interessati dalla richiesta di intervento di cassa integrazione assumono la veste di controinteressati, essendo titolari di un interesse al mancato accoglimento della domanda, dal momento che, in conseguenza di esso, avrebbero diritto alle piene retribuzioni ed ai pieni conseguenti accrediti contributivi").

L'eccezione è infondata.

La posizione di contro-interesse, come sopra prospettata, è di mero fatto, e come tale non rileva ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio.

Peraltro nella stessa struttura della CIG (ne è prova proprio la necessità un accordo con le OO.SS., rappresentative del consenso dei lavoratori all'attivazione della procedura in parola) i lavoratori condividono con il datore di lavoro l'interesse al superamento del temporaneo stato di crisi, confidando appunto nella ripresa dell'attività produttiva nella prospettiva del mantenimento del posto di lavoro.

3. Nel merito, ad avviso della ricorrente l'art. 14 del d.lgs. 148/2015 non conterrebbe alcuna prescrizione formale per l'espletamento dell'obbligo informativo posto a carico del datore di lavoro.

La censura è infondata.

Come già affermato in fattispecie identica in giurisprudenza (da ultimo, T.A.R. Lombardia, Brescia, sentenza n. 557/2018) *"l'obbligo informativo di che trattasi è presidiato da previsione di legge, e, quantunque sia deformalizzata la modalità comunicativa, nondimeno incombe sul richiedente l'ammissione alla CIGO la dimostrazione in ordine all'assolvimento del relativo onere. Non rilevano, alla stregua di equipollente conforto dimostrativo, argomentazioni ipotetiche di carattere logico-deduttivo (peraltro indimostrate; ed indimostrabili), quali sostanziate dall'affermazione che, anche nel caso di coinvolgimento delle rimanenti sigle sindacali, si sarebbe comunque pervenuti alla sottoscrizione dell'accordo prodromico alla richiesta di ammissione alla CIGO. E neppure rileva il fatto che, in ambito aziendale, la sola UILM-UIL vanti lavoratori iscritti: dovendosi, sul*

punto, ribadire che la normativa applicabile postula la presenza di un obbligo cumulativo circa il coinvolgimento di tutte le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale; impregiudicata, ovviamente, la partecipazione di solo alcuna di esse alla sottoscrizione dell'accordo con la parte datoriale”.

4. Va aggiunto che, se non sono previste particolari formalità per tale comunicazione, occorre quanto meno che si dia prova dell'avvenuto raggiungimento, con forme libere ma idonee, del risultato voluto dalla norma.

Nel caso di specie in punto di fatto non è stata fornita la prova della preventiva comunicazione alle rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale, essendo inidonea a tal fine l'allegazione della la mera consegna *brevi manu*: il difetto di data e sottoscrizione per ricevuta da parte delle destinatarie impedisce che vi sia prova certa dell'inoltro, e dunque che la parte ricorrente abbia adempiuto al richiamato obbligo di legge.

5. Il ricorso deve essere pertanto rigettato perché infondato.

Le spese di lite possono essere compensate ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 92 del codice di procedura civile, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da individuarsi nella peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

Aurora Lento, Consigliere

L'ESTENSORE
Giovanni Tulumello

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO